

ART. 107. — Sulla somma totale dei cespiti *A, B*, il concessionario pagherà come corrispettivo fisso al Municipio l'importo (ossia interesse)

del 3	per cento	per il 1°	esercizio
" 3,5	"	" 2°	"
" 4	"	" 3°	"
" 4,5	"	" 4°	"
" 5	"	" 5°	" e per gli esercizi successivi (1).

Parte variabile del Municipio nei benefici dell'esercizio.

ART. 108. — Si intende per benefici dell'esercizio l'eccedenza degli introiti d'ogni natura prodotti dall'impresa concessionaria, sulle spese attinenti all'impresa stessa.

ART. 110. — Le spese di esercizio comprendono tutte le spese di consumo di materie prime, di salari, di manutenzione e riparazioni, di imposte, di assicurazione, le perdite che eventualmente si avessero a *portare a nuovo* nel bilancio da un esercizio precedente, il canone fisso corrisposto dal Municipio sull'impianto di sua proprietà, il canone (ossia abbuono) da corrispondersi al Municipio sulla energia fornita alla Società esercente le tranvie, l'interesse 4 % sul capitale circolante. Questo (art. 113) comprende franchi 40.000, somma convenuta per il primo anno e che aumenterà nelle stesse proporzioni che la vendita dell'energia. Le spese di direzione e stipendi non possono eccedere fr. 30.000 per il primo esercizio; potranno aumentare in ogni esercizio nella stessa proporzione percentuale che l'aumento della vendita dell'energia. L'aumento delle spese dovrà essere giustificato.

Se l'esercente è una Società anonima, non potrà iscrivere nelle spese d'esercizio alcuna remunerazione per gli amministratori o sindaci od alcun'altra spesa derivante dalla forma stessa della Società.

ART. 114. — Le spese derivanti dall'aumento nell'impianto di edifici, macchine, apparecchi, canalizzazioni, diramazioni e contatori saranno accertate alla fine di ogni trimestre e pagate entro sei mesi dal Municipio al concessionario. Queste spese saranno portate a conto capitale il 1° luglio susseguente la data del pagamento.

ART. 115. — Le spese risultanti dal rinnovamento di parti dell'impianto messo uori uso per causa di logoro o di sostituzione saranno conteggiate come spese di esercizio.

ART. 118. — I benefici netti annuali accertati come sopra saranno ripartiti fra Municipio e concessionario nel modo seguente:

Per la tangente inferiore a 150.000, 90 % saranno attribuiti al Municipio e 10 % al concessionario;

Per la tangente compresa tra fr. 150.000 e 200.000, 75 % saranno attribuiti al Municipio e 25 % al concessionario;

(1) Non sfuggirà ai competenti la saggezza di questa *scala*, intesa ad agevolare l'esordio sempre difficile dell'azienda.